

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5472 del 08/10/2024
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE E CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO CORTILIVO/GIARDINO CON PORZIONI DI FABBRICATI, OLTRE AD OPERE TEMPORANEE DI CANTIERIZZAZIONE IN SPONDA DESTRA DELL'ALVEO STORICO DEL FIUME MARECCHIA IN COMUNE DI RIMINI (RN) RICHIEDENTE: RUGGERI EUGENIO E MENGHI VERONICA - PROCEDIMENTO RN11T0053
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5711 del 08/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE E CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO CORTILIVO/GIARDINO CON PORZIONI DI FABBRICATI, OLTRE AD OPERE TEMPORANEE DI CANTIERIZZAZIONE IN SPONDA DESTRA DELL'ALVEO STORICO DEL FIUME MARECCHIA IN COMUNE DI RIMINI (RN) RICHIEDENTE: RUGGERI EUGENIO E MENGHI VERONICA - PROCEDIMENTO RN11T0053

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di Arpae SAC Rimini n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2023 al Sig. Tosi Edoardo (C.F. TSODRD54R27H294B) il rinnovo della concessione della Regione Emilia Romagna n. 5821 del 03/05/2012 per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini, distinta catastalmente al foglio 73 antistante la particella 259 per una superficie complessiva di 87,89 m² ad uso cortilivo-giardino (Procedimento RN11T0053/17RN01);

VISTA:

- l'istanza di rinnovo senza modifiche pervenuta il 16/10/2023 con protocollo n. PG/2023/174956 con cui il Sig. Ruggeri Eugenio (C.F.: RGGGNE86S30A271I) ha presentato anche richiesta di cambio titolarità della concessione n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018 con scadenza al 31/12/2023 rilasciata al Sig. Tosi Edoardo per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini, distinta catastalmente al Fg. 73 Part. 1534/parte per una superficie complessiva di 87,89 m² ad uso cortilivo-giardino;
- la nota del Comune di Rimini protocollo n. 45077/2024 del 06/02/2024, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2024/23132 corredata della relativa documentazione allegata, con cui è stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14-bis della L. 241/90), per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici e la

determinazione della SCIA (Pratica: 2024-461-0187), trasmessa tramite Accesso Unitario in data 25/01/2024 dai Sig.ri Ruggeri Eugenio (C.F.: RGGGNE86S30A271I), Menghi Veronica (C.F.: MNGVNC86A65C573H) e Bertozzi Lorenzo (C.F. BRTLNZ46L19I304W) , acquisita agli atti con prot. 29882. Tale SCIA ha per oggetto opere di ristrutturazione in fabbricato, in Via Oscar Olivieri, in area distinta al C.T. del Comune di Rimini al Fg. 73 Part. 259, Sub.4-5, oltre a porzioni di manufatti ricadenti sul Demanio idrico al Fg. 73 Part. 1534/parte;

- in particolare il contenuto dell'allegato n.19 alla richiamata nota di protocollo n. 45077/2024 del 06/02/2024 del Comune di Rimini, in cui i Sig.ri Ruggeri Eugenio (C.F.: RGGGNE86S30A271I) e Menghi Veronica (C.F.: MNGVNC86A65C573H) hanno presentato "rettifica" alla sopra citata istanza di rinnovo concessione n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018 (prot. Arpae PG/2023/174956 del 16/10/2023), richiedendo il cambio titolarità non solo al Sig. Ruggeri Eugenio, ma anche alla Sig.ra Menghi Veronica con anche variante in aumento di superficie (oltre all'area di 87,89 m² ad uso cortilivo-giardino con recinzione) per manufatti ricadenti sul Demanio idrico al Fg. 73 Part. 1534/parte così ripartita:
 - porzione esistente di balcone del piano 1 dell'edificio di 0,94 m² e in ampliamento da realizzare fino ad occupare 2,20 m²;
 - porzione di termo-cappotto di 0,025 m² da realizzare;
 - occupazione temporanea per opere di cantierizzazione di superfici modeste di 14,80 m² per impalcature/ponteggi;

CONSTATATA la parziale interazione con l'area del demanio idrico limitrofa distinta catastalmente al Fg. 73 Part. 1534/parte ad uso cortilivo e garage richiesta dal Sig. Bertozzi Lorenzo (C.F. BRTLNZ46L19I304W) con nota di protocollo PG/2023/207370 del 06/12/2023 per il rinnovo della concessione n. DET-AMB-2020-2921 del 23/06/2020 con scadenza al 31/12/2023, (pratica RN07T0039), poi rilasciata con DET-AMB-2024-2689 del 13/05/2024;

VISTA la nota di prot. PG/2024/33306 del 20/02/2024, con cui Arpae SAC Demanio idrico ha richiesto

ai Sig.ri Ruggeri Eugenio e Menghi Veronica:

- integrazioni degli elaborati grafici
- una dichiarazione firmata dal Sig. Bertozzi Lorenzo, di assenso ai Sig.ri Ruggeri Eugenio e Menghi Veronica, senza richiedere alcun compenso, alla parziale occupazione temporanea con opere di cantierizzazione per impalcature/ponteggi;

VISTA INOLTRE:

- la nota di prot. PG/2024/45708 del 08/03/2024 con cui i Sig.ri Ruggeri Eugenio e Menghi Veronica hanno presentato le integrazioni richieste da Arpae SAC Demanio idrico con la nota di prot. PG/2024/33306 del 20/02/2024;
- la nota di prot. PG/2024/161613 del 09/09/2024 con cui i Sig.ri Ruggeri Eugenio e Menghi Veronica hanno precisato che la durata dell'occupazione temporanea con le opere di cantierizzazione non supererà un anno dalla comunicazione di inizio lavori in area demaniale;
- la nota del Comune di Rimini protocollo n. 314927/2024 del 06/09/2024, registrata in data 09/09/2024 al prot. Arpae PG/2024/161465 di trasmissione del verbale della **Conferenze di Servizi** conclusiva in forma semplificata ed in modalità sincrona tenutasi in data **05/09/2024** con esito favorevole condizionato. Si riportano i passaggi delle Conferenze di Servizi:
 - i Sig.ri Ruggeri Eugenio, Menghi Veronica e Bertozzi Lorenzo hanno trasmesso tramite Accesso Unitario in 25/01/2024 acquisita agli atti con prot. 29882 (n. Pratica assegnato 2024-461-10187), Segnalazione Certificata di Inizio Attività avente per oggetto opere di ristrutturazione in fabbricato in Via Oscar Olivieri, in area distinta al Catasto del Comune di Rimini al foglio 73, mappale 259, sub. 4/5.
 - per la sopra menzionata pratica, la nota prot. 45077 del 06/02/2024, con cui è stata indetta e convocata una Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14-bis della L. 241/90), per la determinazione della suddetta istanza;
 - gli Enti/Amministrazioni/Uffici a cui è stata indirizzata la suddetta nota di

indizione/convocazione sono i seguenti: Arpae, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, U.O. Edilizia Residenziale e Produttiva e U.O. Paesaggistica;

- la "DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI" prot. 86873 del 07/03/2024 conseguente alla nota prot. 64779 del 21/02/2024 dell'U.O. Edilizia Residenziale e Produttiva;
- la nota prot. 86877 del 07/03/2024 con cui è stato comunicato il preavviso di diniego dell'istanza in premessa;
- la risposta al preavviso di diniego con cui il progettista ha valutato di modificare/integrare il progetto ed ha prima richiesto proroghe e poi trasmesso elaborati integrativi/sostitutivi in data 04/04/2024 con prot. 125728 (Comune di Rimini);
- il riavvio di un nuovo procedimento per la valutazione dell'istanza in argomento, e pertanto con nota prot. 138521 del 15/04/2024 è stata indetta e convocata una nuova Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per l'esame della suddetta istanza, alla luce delle osservazioni/integrazioni prodotte;
- la nota di Arpae prot.73649 del 19/04/2024 (Comune prot. 147517 del 22/04/2024) con cui chiede di convocare in conferenza di servizi l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) affinché rilasci il proprio parere di competenza (Nulla osta Idraulico/Autorizzazione idraulica);
- la nota prot. 161958 del 03/05/2024 con cui è stata indetta e convocata una nuova Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14-bis della L. 241/90), che si è conclusa con la "DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI" prot. 185545 del 22/05/2024 conseguente alla nota prot. o U.O. Edilizia Residenziale e Produttiva prot. 179351 del 17/05/2024;;
- la nota prot. 185555 del 22/05/2024 con cui è stato comunicato nuovamente il preavviso di

diniego dell'istanza in premessa;

- la risposta al preavviso di diniego con cui il progettista ha valutato di modificare/integrare il progetto ed ha trasmesso elaborati integrativi / sostitutivi in data 30/05/2024 prot. 195802;
- la constatazione da parte del Comune che per questioni legate a problemi tecnici e di software gestionali non si è presa visione della documentazione integrativa succitata e che tale disservizio non ha consentito la riattivazione del procedimento interrotto e la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14-bis della L. 241/90), così come effettivamente dovuto;
- la Conferenza di Servizi telematica in forma simultanea ed in modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90) convocata per il giorno 05/09/2024 con nota prot. 283196 del 08/08/2024 i cui esiti sono:

- ★ **l'U.O. Edilizia Residenziale e Produttiva** ha risposto confermando che è stato rilasciato **parere favorevole condizionato** prot. 310171 del 03/09/2024, che sono stati superati i motivi ostativi e che l'intervento è ammissibile;
- ★ **l'U.O. Paesaggistica** ha comunicato che alla luce delle ultime integrazioni il parere rimane favorevole ed evidenzia che è stata trasmessa la conferma **parere favorevole** con prot. 306669 del 30/08/2024;
- ★ **parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** con prot. 14193 del 05/09/2024 (comune prot. 313004 del 05/09/2024);
- ★ Arpa (SAC-Demanio idrico) ha comunicato che ha ricevuto il Nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e che visto l'esito della conferenza può rilasciare la nuova concessione con le varianti richieste;

PRECISATO che:

- la Conferenza di Servizi del 05/09/2024 si è conclusa con una **determinazione favorevole condizionata** e rimane subordinata all'espletamento dei seguenti adempimenti (entro 60 gg):

1. Aggiornamento degli elaborati grafici riportando anche sulle piante dello stato di fatto e dello stato di progetto le quote dimensionali indicate sugli schemi grafici esplicativi del calcolo dell'altezza media dei vani del sottotetto;
2. Dimensionamento scala interna di collegamento tra piano primo e sottotetto prevista in progetto;
3. Esplicitazione dei calcoli relativi a SC dello stato di fatto e di progetto anche al fine della corretta valutazione del Contributo di Costruzione dovuto;
4. Chiarimenti circa vani da illuminare con "solar tube" di progetto;
5. Versamento del Contributo di Costruzione;
6. Rilascio Concessione Demaniale;
7. Rilascio attestazione avvenuto deposito sismico;
8. Nomina impresa esecutrice dei lavori, relative dichiarazioni di cui alla pag. 6/7 del modulo 1 SCIA, codice SICO e autocertificazione antimafia;

DATO ATTO che il concessionario uscente:

1. ha provveduto a costituire un deposito cauzionale di € 250,00 costituito con il versamento di € 179,30 in data 21/04/2012 e integrato con il versamento di € 70,70 in data 19/02/2018;
2. ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che da controlli documentali in fase d'istruttoria è stato rilevato un utilizzo dell'area con porzione di fabbricato (balcone) di 0,94 m², parzialmente diverso da quello concessionato (cortilivo/giardino) nella DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018, che è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione conservata agli atti, e pertanto si è proceduto all'attività sanzionatoria, a carico del Concessionario uscente, prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in

assenza di concessione;

- che si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa senza idoneo titolo concessorio a carico del Concessionario uscente, attivando la procedura per il relativo recupero delle somme dovute **applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018**;
- che si procederà allo svincolo del deposito cauzionale versato dal Concessionario uscente, al netto di eventuali trattenute a congruaglio di importi dovuti in indennizzo;
- che il concessionario entrante ha provveduto a richiedere istanza di rinnovo con variante comprendente la porzione del suddetto balcone;
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 26 del 31/01/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile** con nota del 23/05/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/95405 del 24/05/2024 ha rilasciato il **nulla osta idraulico** prot. n. 33247 U. del 23/05/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nota del Comune di Rimini del 03/05/2024 prot. n. 161958;
- che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** ha rilasciato **parere favorevole con prescrizioni**, prot. 14193 del 05/09/2024 (comune prot. 313004 del 05/09/2024), recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nota del Comune di Rimini del 03/05/2024 prot. n. 161958;
- che l'**U.O. Edilizia Residenziale e Produttiva** ha rilasciato **parere favorevole condizionato** prot. 310171 del 03/09/2024, richiesto con nota del Comune di Rimini del 03/05/2024 prot. n. 161958;
- che l'**U.O. Paesaggistica** ha rilasciato parere, prot. 306669 del 30/08/2024, richiesto con nota del Comune di Rimini del 03/05/2024 prot. n. 161958;

- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRECISATO:

- che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” disciplinate dall'art. 82 e seguenti del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/177055 del 02/10/2024;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il **deposito cauzionale** pari ad € 250,00 in data 02/10/2024 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
4. ha versato il **canone** relativo all'annualità **2024** pari ad € 148,47, oltre al **canone** pari ad € 148,47 per la concessione **temporanea di 12 mesi** per le opere di cantierizzazione;

CONSIDERATO che:

- il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2024 in **€. 148,47** (euro centoquarantotto/47) per anno solare,
- il **canone per le opere di cantiere** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato determinato complessivamente in **€. 148,47** (euro centoquarantotto/47) per l'intera durata di **12 mesi** della concessione temporanea
come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte

integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione con variante e con cambio di titolarità per una durata non superiore ad **anni 12 (dodici)** a decorrere dalla data di scadenza della determina n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018, ovvero fino al 31/12/2035;
- di poter rilasciare la concessione richiesta ad uso temporaneo per opere di cantierizzazione dalla data di adozione del presente atto, con validità di **12 mesi dalla comunicazione di inizio lavori in area demaniale**;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare ai Sig.ri Ruggeri Eugenio (C.F.: RGGGNE86S30A271I) e Menghi Veronica (C.F.: MNGVNC86A65C573H), residenti in comune di Rimini (RN):
 - a. la **concessione di rinnovo con variante e cambio di titolarità** della determina n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018 per l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini, distinta catastalmente al Fg. 73 Part. 1534/parte per una superficie complessiva di m² 90,12, così ripartita:
 - 1) 87,89 m² ad **uso cortilivo-giardino con recinzione**,
 - 2) porzione esistente di **balcone** del piano 1 dell'edificio di 0,94 m² e in

ampliamento da realizzare fino ad occupare 2,20 m²,

3) porzione di **termo-cappotto** di 0,025 m² da realizzare;

- b.** la **concessione temporanea** di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini, distinta catastalmente al Fg. 73 Part. 1534/parte per l'**occupazione** per opere di cantierizzazione di superfici modeste di 14,80 m² per impalcature/ponteggi

Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica **RN11T0053**;

2. di rilasciare la concessione richiesta ad uso cortilivo/giardino e manufatti dalla data di scadenza della concessione determina n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018, ovvero **fino al 31/12/2035**;
3. di rilasciare la concessione richiesta ad uso temporaneo per opere di cantierizzazione dalla data di adozione del presente atto, con validità di **12 mesi dalla comunicazione di inizio lavori in area demaniale**
4. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il **deposito cauzionale** di **€ 250,00** versato dal richiedente in data 02/10/2024, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il **canone annuo solare** è pari a **€ 148,47** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto

- previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che il **canone complessivo per la durata di 12 mesi delle opere di cantierizzazione temporanee** è pari a **€ 148,47**;
 9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel nulla osta idraulico prot. n. 33247 U. del 23/05/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 23/05/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/95405;
 12. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel parere favorevole prot. 14193 del 05/09/2024, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con nota del 05/09/2024, trasmessa e registrata al prot. Comune di Rimini n.313004 del 05/09/2024;
 13. di stabilire che il concessionario subentrante è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 14. di dare atto che il concessionario uscente risulta in regola con il pagamento di tutte le annualità pregresse;
 15. di concedere la restituzione al concessionario uscente Sig. Tosi Edoardo (C.F. TSODRD54R27H294B) del deposito cauzionale pari ad € 250,00, costituito con il versamento di € 179,30 in data 21/04/2012 e integrato con il versamento di € 70,70 in data 19/02/2018;
 16. di trasmettere, per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale suddetto, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI E SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E

TERRITORIO della Regione Emilia – Romagna, all'indirizzo PEC:
ageneralidgcta@postacert.regione.emiliaromagna.it;

17. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
18. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
19. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
20. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
21. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
22. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata ai Sig.ri Ruggeri Eugenio (C.F.: RGGGNE86S30A271I) e Menghi Veronica (C.F.: MNGVNC86A65C573H), residenti in comune di Rimini (RN) - codice pratica **RN11T0053**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto :

- a. la concessione di rinnovo con variante e cambio di titolarità** della determina n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018 per l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini, distinta catastalmente al Fg. 73 Part. 1534/parte per una superficie complessiva di m² 90,12, così ripartita:
- 1) 87,89 m² ad **uso cortilivo-giardino con recinzione**,
 - 2) porzione esistente di **balcone** del piano 1 dell'edificio di 0,94 m² e in ampliamento da realizzare fino ad occupare 2,20 m²,
 - 3) porzione di **termo-cappotto** di 0,025 m² da realizzare;
- b. la concessione temporanea** di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini, distinta catastalmente al Fg. 73 Part. 1534/parte per l'**occupazione** per opere di cantierizzazione di superfici modeste di 14,80 m² per impalcature/ponteggi.

Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ad uso cortilivo/giardino e manufatti ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione atto n. DET-AMB-2018-999 del 26/02/2018 sino al **31/12/2035**.

La concessione ad uso temporaneo per opere di cantierizzazione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto, con validità di **12 mesi dalla comunicazione di inizio lavori in area demaniale**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone di € 148,47** per ogni **anno solare** di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti

normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

6. Il concessionario dovrà inoltre corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone** di € **148,47** relativo alla concessione temporanea di 12 mesi per occupazione con le opere di cantiere, da versare alla firma di accettazione del disciplinare.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le

Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con Nulla Osta Idraulico prot. n. 33247 U. del 23/05/2024 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1) L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*
- 2) il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4) il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 5) la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di*

Concessione rilasciatoa da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 6) al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 7) l'intervento da realizzare dovrà essere eseguito sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;*
- 8) al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
- 9) è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*
- 10) eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;*
- 11) il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 5 giorni, ed i lavori ultimati;*
- 12) la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC – RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si*

ritenessero eventualmente danneggiati;

- 13) il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 14) il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
- 15) si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*

SICUREZZA

- 16) Il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*
- 17) USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti*

nell'ambito fluviale;

18) compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

...omissis”

C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti

e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, prot. 14193 del 05/09/2024

(prot. Comune di Rimini 313004 del 05/09/2024) di seguito riportate:

“Omissis ..

1. il parapetto sommitale potrà essere in muratura, in lamiera verniciata, in rete verniciata, in pannelli metallici ma non in vetro;

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il

trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.